



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7513/2017 R.G. promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]

contro:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.7.2017, [redacted] ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, sezione Lavoro, [redacted], chiedendo:

- a) di accertare e dichiarare che la convenuta è obbligata al rispetto del CCNL anche con riferimento al passaggio della manodopera locale dal cessante al subentrante;
- b) di accertare e dichiarare il diritto al passaggio diretto ed immediato al lavoro part time di 10 ore settimanali, alle dipendenze della convenuta, quale aggiudicataria del servizio già prestato da [redacted] presso il cantiere [redacted];
- c) di ordinare a [redacted] l'immediato aumento delle ore lavorative con contestuale assunzione della ricorrente alle medesime condizioni contrattuali del precedente appalto e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del servizio



all'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

d) di accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione lorda percepita o comunque secondo liquidazione equitativa, nonché il diritto al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento all'effettiva reintegra;

e) di condannare la resistente alla corresponsione delle differenze retributive per il maggiore orario di assunzione oltre accessori di legge.

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A sostegno delle domande svolte, la ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 1.5.2014 al 30.4.2016 alle dipendenze di [redacted] come operaia addetta alle pulizie, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento al II livello ed orario di lavoro *part time*, assegnata al cantiere [redacted] (CS) nell'ambito dell'appalto per il servizio di pulizie intercorrente tra [redacted] ed [redacted]; di essere stata licenziata il 30.4.2016 a seguito della cessazione dell'appalto; che la convenuta [redacted] si era aggiudicata il servizio di pulizia alle medesime condizioni dell'appalto precedente, oltre ad ulteriori servizi, con effetto dal 1.5.2016, e tuttavia non aveva provveduto all'assunzione della ricorrente, in violazione dell'art. 4 CCNL Multiservizi.

Si è costituita ritualmente in giudizio [redacted], e in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, chiedendo in ogni caso il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto; con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 7.9.2017 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato



sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.

*

L'eccezione preliminare di decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966, sollevata dalla parte convenuta, è fondata e va accolta.

L'art. 32 L.183/2010, che ha previsto il termine di impugnazione di 60 giorni, dispone al comma 4:

"Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: (.....)

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente non abbia rispettato il termine di 60 giorni: la stessa ha allegato al ricorso lettere di diffida inviate alla convenuta solo nel mese di ottobre 2016, pur esponendo di essere stata licenziata dalla precedente appaltatrice in data 30.4.2016 e pur essendo subentrata nell'appalto con effetto dal 1°.5.2016. Il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di è stato poi depositato in data 17.1.2017 e successivamente notificato, dunque oltre 8 mesi dopo.

Quanto all'applicabilità della decadenza di cui all'art 32 L 183/2010 alla fattispecie di passaggio del lavoratore da un'azienda all'altra in seguito alla successione di appalti, il giudicante con sentenza n° 1770/2017 ha già affrontato e deciso la questione in senso affermativo e ritiene di dover confermare tale decisione, pur consapevole di una pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione -sezione Lavoro- (Sentenza n. 13179/17).



La ricorrente ha infatti svolto le seguenti domande: *accertare e dichiarare il diritto al passaggio diretto ed immediato (...) alle dipendenze della convenuta, e ordinare a [redacted] l'immediato aumento delle ore lavorative con contestuale assunzione.* Entrambe le domande sono assoggettate al termine di decadenza di 60 giorni di cui all'articolo sopra riportato, trattandosi di domande dirette ad accertare e comunque costituire il rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal precedente titolare del rapporto.

Quanto alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 13179/17, il giudicante non condivide tale interpretazione, che contrasta con la stessa dizione della norma.

Come osservato dalla Corte d'Appello di Milano con sent. n° 754/2017, *"L'art. 32 comma 4 lett. d) prevede infatti (con norma di chiusura che ricomprende ma non esaurisce la portata applicativa della disposizione con l'espresso richiamo all'art. 27 del d.lgs. 276/2003) <ogni altro caso in cui si chiede la costituzione e l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto>."*

La locuzione di cui alla lettera d) dell'art 32 cit. *"In ogni altro caso"* intende ricomprendere nel regime della decadenza tutte le ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro formale. L'ampio tenore letterale della disposizione consente dunque di ricondurre nell'ambito applicativo della norma fattispecie eterogenee, che non si esauriscono nella sola ipotesi di cui all'art 27 del d.lgs 276/2003, ma che includono ogni altro caso di accertamento della titolarità del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo. Tale tesi, oltre che coerente con l'interpretazione letterale della disposizione, appare conforme anche alla *ratio* sottesa all'art. 32 comma 4 lett. d) l.183/2010, quale l'*"esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l'introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l'art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la*



necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore" (cfr. Cass. sent. n. 22627/2015), nonché la necessità di evitare pratiche di rallentamento del contenzioso giudiziario e conseguenti moltiplicazioni degli effetti economici in caso di sentenza favorevole.

Viceversa, la limitazione dell'applicazione della norma in esame ai soli casi in cui sia configurabile una fattispecie interpositoria - come prospettato nella sentenza della Corte di Cassazione sopra citata - non trova alcun fondamento nel dettato normativo.

In base alle argomentazioni appena esposte, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

In ragione della sussistenza di diverso orientamento giurisprudenziale, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 7.9.2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dr.ssa Maria Grazia Florio)

